

2) $R_{\max}$: è la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito di riferimento;

b) fino a venti punti sulla base della diffusione a livello comunale, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_2 = 20 \cdot \frac{C_i}{C_{tot}}$$

dove:

1) C_i : è il numero di comuni nei quali è prevista la realizzazione di almeno una infrastruttura di ricarica;

2) C_{tot} : è il numero di comuni presenti nell'ambito in riferimento al quale è presentato il progetto;

c) fino a venti punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_3 = 5 \cdot \frac{S_{pe\ PUMS}}{S_{tot}} + 20 \cdot \frac{S_{rc}}{S_{tot}} + 5 \cdot \frac{S_{pe}}{S_{tot}}$$

dove:

1) $S_{pe\ PUMS}$: è il numero di stazioni di ricarica realizzate in parcheggi esistenti identificati come aree strategiche o a vocazione prioritaria dal Piano urbano della mobilità sostenibile e relativa pianificazione di settore (PUMS) qualora adottato dal comune ovvero dalla città metropolitana sul cui territorio viene realizzato l'intervento;

2) S_{pe} : è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso parcheggi esistenti;

3) S_{rc} : è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;

4) S_{tot} : è il numero totale di stazioni di ricarica previste per l'ambito di cui all'allegato 2 in riferimento al quale è presentato il progetto.

3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti beneficiari il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, l'ambito o gli ambiti regionali di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.

4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari per ciascun ambito al Ministero il quale, entro trenta giorni, la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.

5. Entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari.

6. Il contributo è concesso ai soli soggetti beneficiari risultati primi nelle graduatorie di cui al comma 4.

TITOLO III

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI

Art. 11.

Entrata in esercizio

1. I soggetti beneficiari garantiscono l'entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica previste per l'ambito entro dodici mesi dal provvedimento di concessione del beneficio di cui al presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo di non oltre tre mesi e limitatamente a una percentuale massima del 5 per cento delle infrastrutture di ricarica agevolate. Ai fini di cui al primo periodo, i soggetti beneficiari presentano al Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, un'istanza motivata di proroga. Il Ministero decide sull'istanza di cui al secondo periodo entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

3. In conformità alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, le infrastrutture di ricarica oggetto del presente decreto devono in ogni caso entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2025.

Art. 12.

Erogazione del contributo

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il soggetto gestore procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve contenere, altresì, la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i *target* conseguiti, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all'art. 15.

2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

3. Il contributo viene trasferito secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonché secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.

